

materiale così come formulata dai difensori di Nicola

e Augusto

- non vi è dunque necessità di fissare udienza e può provvedersi comunque con ordinanza nel contraddittorio delle parti, secondo il modello del processo civile dematerializzato;

- quello rilevato nell'istanza di correzione, e riguardante il prenome della signora è in effetti un mero errore materiale di scrittura (peraltro riportato negli stessi atti di parte attrice e nelle relative conclusioni), come si desume anche dai documenti allegati all'istanza: la socia accomandataria si chiamava Graziella (e non Gabriella) pertanto, laddove è scritto << s.a.s. di Gabriella e C.>> deve invece leggersi ed intendersi << s.a.s. di Graziella e C.>> e laddove è scritto <<Gabriella>> deve invece leggersi <<Graziella>>;

- in conclusione, l'istanza di correzione va accolta;

- va disposta anche la correzione del primo capo del dispositivo;

p.q.m.

visto l'art. 288 c.p.c.

a correzione dell'errore materiale contenuto nella **sentenza Trib. Bologna, 23 giugno 2017, n. 1222** e riportato nell'intestazione, nelle conclusioni in epigrafe, nella motivazione, nel dispositivo della sentenza

dispone

che laddove è scritto << s.a.s. di Gabriella e C.>> deve invece

leggersi ed intendersi << s.a.s. di **Graziella** e C.>>

e che laddove è scritto <<Gabriella o << Gabriella>> deve invece

leggersi <<**Graziella**

dispone

che laddove è scritto, nel dispositivo, <<DEL VISIO>> debba invece leggersi ed intendersi <<

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Bologna, 11 dicembre 2017

Il giudice

Antonio Costanzo

